



AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI

il Dirigente del Servizio Logistica

N. 97 - 44613 / 2011

OGGETTO: EDIFICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI CALCOLO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE AL DOTT. ING. GIUSEPPE BRIAMONTE – C.I.G. Z62029CDC2 (U.I. EURO 7.345,96)

il Dirigente del Servizio Logistica

Premesso che:

- l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, stabilisce alcuni principi importanti relativamente all'esercizio di un impianto, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello documentale;

- secondo l'art. 84 del D.lgs 81/08, recentemente modificato, "il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche".

- il rischio relativo al fulmine va rivalutato in base alla evoluzione della tecnica e dunque secondo la più recente norma CEI 81-10, secondo cui non siano sempre necessari sistemi di protezione per conseguire la sicurezza, laddove il rischio rientri nei limiti tollerabili e quindi ci siano condizioni di autoprotezione;

Rilevata l'esigenza di provvedere all'affidamento di un incarico professionale per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, e la relativa verifica di calcolo per la sua determinazione, degli edifici di competenza del Servizio Logistica, fornendo indicazioni sull'autoprotezione o meno degli stessi, nonché indicazioni progettuali per una messa a norma degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 90, che prevedono la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli od associati, a società di professionisti, a società di ingegneria, anche riuniti in raggruppamenti temporanei, ovvero a consorzi stabili tra le predette società, le attività di direzione lavori, progettazione, supporto tecnico amministrativo, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità, o di rilevanza architettonica o ambientale o ancora in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

Preso atto che ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione n. 2 del 25/02/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e in considerazione della

natura specialistica delle prestazioni, si è reso necessario l'accertamento della possibilità di trovare la professionalità idonea nell'ambito del personale di altri Uffici Tecnici Provinciali;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Logistica in data 26/10/2010 ha provveduto a far pubblicare sul canale interno della Intranet dell'Ente, nella pagina "Primo piano", l'avviso, per la ricerca della professionalità richiesta per la verifica dell'esistenza e utilizzabilità di eventuale personale interno in servizio presso altre Aree dell'Ente, e quindi, sottoposta alla Segreteria Generale per l'attestazione finale;

Preso atto che entro mercoledì 26 ottobre 2010, termine fissato per la presentazione delle domande, non è pervenuta al Servizio Logistica alcuna richiesta di candidatura da parte del personale di altri Uffici Tecnici Provinciali per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che consente l'affidamento in economia di servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate con provvedimento della stazione appaltante;

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. B) e dell'art. 9, comma 1 del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi", approvato con deliberazione del C.P. n. 227233 in data 15 maggio 2007, che prevede, per incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a Euro 20.000,00=, la possibilità di procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che trattandosi di servizio attinente all'ingegneria il presente incarico non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 64 del *Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino* di cui alla d.g.p. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008;

Dato atto che al fine di procedere all'affidamento in questione è stato chiesto un preventivo all'Ing. Giuseppe BRIAMONTE, con studio in Torino - Via Romolo Gessi n.12 - che possiede i requisiti professionali e di esperienza necessari in quanto risulta iscritto nella categoria sicurezza e impianti elettrici dell'Elenco dei professionisti idonei al conferimento di incarichi per affidamento servizi di progettazione ed altri servizi tecnico amministrativi di importo inferiore a 100.000,00 Euro costituito presso il Servizio contratti della Provincia.

Vista l'offerta per la prestazione professionale per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, sopralluoghi, calcoli di verifica e considerazioni conseguenti, presentata dall'Ing. Giuseppe BRIAMONTE, con studio in Torino, Via Romolo Gessi n.12, in data 29/11/2011 ns. prot. n. 1005113/2011 del 30/11/2011 che quantifica il corrispettivo in Euro 5.952,00, oltre Euro 119,04 per C.N.P. 2% ed Euro 1.274,92 per IVA 21%, per un totale di Euro 7.345,96, ritenuta congrua dall'Amministrazione Provinciale;

Dato atto che il corrispettivo richiesto è congruo e conveniente in relazione alle prestazioni offerte ed alla professionalità posseduta;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 7.345,96 trova applicazione in uscita al cap. 2884 del PEG 2011, intervento 1010203 del Bilancio 2011,

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
Richiamato l'art. 151, comma 4 del citato T.U.;
Visto l'art. 192 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ing. Giuseppe BRIAMONTE, con studio in Torino - Via Romolo Gessi n. 12 - P.IVA 06883540012 (cod. Forn. 72285) un incarico professionale per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, sopralluoghi, calcoli di verifica e considerazioni conseguenti presso edifici vari di competenza del Servizio Logistica, per un importo netto di Euro 5.952,00, oltre Euro 119,04 per C.N.P. 2% ed Euro 1.274,92 per IVA 21%, per un totale di Euro 7.345,96, alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 15 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;
2. di dare atto che nello schema di contratto all'art. 11 sono state inserite le clausole relative agli obblighi a carico dell'appaltatore di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" e che l'affidamento verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata norma, ovvero senza avvalersi di conto corrente bancario o postale";
3. di applicare la spesa complessiva di Euro 7.345,96 in uscita al cap. 2884 del PEG 2011, intervento 1010203, del Bilancio 2011.

Torino, lì 30/12/2010

Il Dirigente del Servizio Logistica
(Arch. Claudio SCHIARI)

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI CALCOLO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE.

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Ing. Giuseppe BRIAMONTE, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 12/01/1947 - C.F. BRM GPP 47A12I305G, P.IVA 06883540012, con studio professionale in Torino, Via Romolo Gessi n.12, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6561W;

PREMESSO CHE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Logistica n. - /2011 in data/...../2011, è stato conferito all'Ing. Giuseppe BRIAMONTE l'incarico professionale per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, sopralluoghi, calcoli di verifica e considerazioni conseguenti presso edifici vari di competenza del Servizio Logistica. Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Giuseppe BRIAMONTE con studio professionale in Torino, Via Romolo Gessi n.12, C.F. C.F. BRM GPP 47A12I305G, P.IVA 06883540012, l'incarico professionale per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, sopralluoghi, calcoli di verifica e considerazioni conseguenti presso edifici vari di competenza del Servizio Logistica.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in :

- Sopralluoghi presso gli edifici per la verifica della disposizione dello stabile circa i luoghi di allocazione;
- Presa visione della struttura e dei presidi antincendio;
- Calcoli di verifica
- Redazione di relazioni finali.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso ed il tempo per l'espletamento dell'incarico è di 60 giorni consecutivi.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo per la prestazione professionale è di Euro 7.345,96 di cui Euro 5.952,00 per corrispettivo netto (compreso di spese e al netto della riduzione del 20% di cui alla legge n. 155 del 26/04/1989), Euro 119,04 per contributo previdenziale 2% ed Euro 1.274,92 per I.V.A. 21% ed è calcolato in applicazione delle tariffe professionali in vigore.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, alla consegna delle delle certificazioni accettate dalla Provincia; in relazione ai tempi di perfezionamento dell'incarico e alle conseguenti modifiche sulle tempistiche di esecuzione, si potrà procedere alla liquidazione totale o separata delle spettanze di cui ai punti 1. 2. e 3.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 7– Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 8 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 9 –Revoca dell’incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

Qualora i certificati risultassero non accolti per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, nè la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 4, la Provincia si riserva di applicare una penale dello 1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 4.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’incaricato assume i seguenti obblighi in attuazione dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui sopra il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che ha comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi (con riferimento al punto precedente) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e indicati in oggetto in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

Il presente contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di un solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Romolo Gessi n.12.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato
Ing. Giuseppe BRIAMONTE

Il professionista incaricato, Ing. Giuseppe BRIAMONTE, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente contratto.

Torino, lì

Il Dirigente del Servizio
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato
Ing. Giuseppe BRIAMONTE